

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3362

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CASALINUOVO, DEMITRY, MANCHINU, CRESCO,
FIANDROTTI, MUNDO, POTÌ, DIGLIO, ZAVETTIERI**

Presentata il 20 dicembre 1985

**Norme sulla commercializzazione e sull'uso delle lenti a contatto
per la prevenzione di infortuni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole disciplinare la prescrizione e l'uso delle lenti a contatto in particolare in presenza della emissione di raggi ultravioletti. Malgrado le circolari del ministro della sanità del 18 ottobre 1971, n. 178, e del 21 marzo 1980, n. 26, imponessero per l'applicazione delle lenti a contatto — sia rigide che morbide — la preventiva autorizzazione scritta del medico oculista, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, la prassi commerciale prescinde totalmente da tale prescrizione tant'è che, correntemente, chiunque voglia fare uso di tali lenti può acquistarle ed applicarsele nel giro di poche ore presso qualsiasi ottico autorizzato alla vendita. La conseguenza è che il lucro

commerciale supera spesso la cautela, nei suddetti commercianti, di indicare all'utente le eventuali controindicazioni sia generali che soggettive.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si fa espresso divieto di porre in commercio lenti a contatto senza la preventiva certificazione medico-oculistica, con l'obbligo — all'atto della vendita — di rilasciare « istruzioni sull'uso » e relative controindicazioni.

Nell'articolo 2 e nel primo comma dell'articolo 3 si vieta, in via preventiva, l'uso delle lenti a contatto contemporaneamente alla esposizione a fonti emittenti raggi ultravioletti. Quest'ultima problematica, alla quale ha fatto riferimento anche la stampa (v. *Panorama* del 22 agosto 1983 e del 17 ottobre 1983), è particolarmente grave in presenza di una casi-

stica ambulatoriale allarmante. Della cosa si sono fatti portavoce la regione Lombardia con circolari interne destinate alle USL, la FLM, l'INAIL, le USL di Piacenza, di Fiorenzuola e di Castelsangiovanni, l'Associazione edili di Roma e provincia con circolare del 9 settembre 1983, n. 252, e la società « Aeroporti di Roma » con comunicazione interna riferimento 1351 del 12 dicembre 1983, in quanto « si sono verificati — si cita testualmente — casi di grave infortunio agli occhi di lavoratori che fanno uso delle lenti a contatto, a causa di esposizione, anche di breve durata, ad emissione di microonde generate da arco elettrico. Detta emissione, infatti, ha provocato l'istantaneo asciugamento dello strato liquido interposto tra la lente e la cornea, causando un processo di incollaggio della lente stessa alla cornea ». In tale grave trauma che, come conseguenza minima, causa una cheratite ulcerativa guaribile, nei casi meno gravi, in non meno di una settimana — e relativa perdita di produttività —, iridizzazione delle fonti di luce per edema della cornea (cosiddetto fenomeno

del prisma ottico), perdita del *visus* binoculare — anche se temporanea — incorrono sia i lavoratori portatori di lenti a contatto, addetti in attività quali la saldatura ad arco, al comando di interruttori elettromeccanici eccetera, sia gli utenti, per fini terapeutici od estetici, di lampade al quarzo a raggi ultravioletti: tutto senza che in alcuno dei precitati apparecchi venga fatto divieto dell'uso di lenti a contatto la cui fusione con la cornea è frequente anche e malgrado l'uso degli appositi occhiali protettivi.

Si fa quindi obbligo (articolo 3, secondo comma) che in suddette apparecchiature venga apposta — ben visibile — avvertenza contenente il divieto di applicare lenti a contatto durante l'uso delle apparecchiature stesse. L'articolo 4 prevede poi le sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle disposizioni previste.

Data la delicatezza della problematica in oggetto e l'urgenza della sua soluzione si confida che la presente proposta di legge abbia favorevole e sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commercio delle lenti a contatto).

È vietato confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico lenti a contatto, rigide o morbide, senza preventiva certificazione medico-oculistica, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

È fatto obbligo agli ottici ed optometristi di rilasciare, all'atto della vendita, un apposito foglio illustrativo contenente istruzioni sull'uso delle lenti stesse e sulle relative controindicazioni.

ART. 2.

(Indicazioni sulle lampade al quarzo).

I produttori di lampade al quarzo con emissione di raggi ultravioletti hanno l'obbligo di indicare tanto sull'apparecchio quanto sulle relative istruzioni per l'uso, il divieto di applicare lenti a contatto durante l'utilizzazione dell'apparecchio stesso, fermo restando l'obbligo per l'utente di usare gli appositi occhiali protettivi.

ART. 3.

(Tutela dei lavoratori).

I datori di lavoro hanno l'obbligo di imporre il divieto di usare lenti a contatto ai lavoratori destinati ad attività di saldatura ad arco, al comando di interruttori elettromeccanici ed ad altre apparecchiature emittenti microonde generate da arco elettrico.

I produttori delle apparecchiature di cui al primo comma devono apporre sulle stesse apposita indicazione del di-

vieto di usare lenti a contatto durante l'utilizzazione delle apparecchiature stesse.

ART. 4.

(Sanzioni).

In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 viene irrogata la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre mesi.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1, all'articolo 2, ed al secondo comma dell'articolo 3, viene irrogata la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

Il datore di lavoro che non osserva le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 è punito con l'ammenda da lire 500.000 ad un milione.